



IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA

"ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare"

OBIETTIVO

L'obiettivo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento di aziende agricole esistenti.

ISMEA finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, **in qualsiasi forma costituite**, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di **aziende agricole**, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- Esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- **Essere amministrate e condotte da una donna**, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
- Avere sede operativa nel territorio nazionale.



Studio Cambria & Partners

- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- Non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- Miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.



SPESE AMMISSIBILI

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- A. Studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- B. Opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- C. Opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- D. Oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- E. Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- F. Servizi di progettazione;
- G. Beni pluriennali;
- H. Acquisto di terreni;
- I. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.

La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.

La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

Non possono essere concessi aiuti per:

- A. Acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- B. Impianto di piante annuali;
- C. Lavori di drenaggio;
- D. Investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
- E. Acquisto di animali.

I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.



Studio Cambria & Partners

Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

INTENSITA' AGEVOLAZIONE

Tipologia: Mutuo Agevolato;

Tasso: 0% (Tasso zero);

Durata: Minimo 5 anni – Massimo 15 anni (comprensivo di preammortamento);

Importo Max: € 300.000,00 – Non superiore al 95% delle spese ammissibili;

Garanzie: L'impresa dovrà garantire almeno il 20% delle spese ammissibili complessive;

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

1. Iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
2. In alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

SCADENZA

Fino ad esaurimento fondi